

# Flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale per l'anno 2014

di Roberto Camera - funzionario della DTL di Modena e curatore del sito *internet* [www.dplmodena.it](http://www.dplmodena.it)\*

*È stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n.83 del 9 aprile 2014, il DPCM del 12 marzo 2014, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari, per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014. Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi alla sezione dedicata del sito internet del Ministero dell'Interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C-stag, a partire dalle ore 8.00 di giovedì 10 aprile 2014.*

Con la [circolare congiunta del 3 aprile 2014](#), il Ministero dell'Interno e quello del Lavoro - sentito il Ministero degli Affari Esteri - hanno definito gli aspetti operativi per l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in data 12 marzo 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.83 del 9 aprile 2014, con il quale vengono predisposti, attraverso una anticipazione alla programmazione transitoria, i flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2014.

Il decreto è stato emanato in applicazione del disposto previsto dall'art.3 del Testo unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n.286/98, e ss.mm.ii), concernente la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, il quale prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato deve avvenire con DPCM, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato.

Vediamo il contenuto del Decreto ed i successivi chiarimenti ministeriali.

Il Decreto, a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2014, prevede una quota massima di ingressi pari a 15.000 cittadini stranieri residenti all'estero, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l'Immi-

\* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

grazione ed in relazione al fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.

Le quindicimila unità vengono suddivise tra i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di: Albania, Algeria, Bosnia Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Inoltre, nell'ambito della quota di 15.000 unità, viene prevista una quota<sup>1</sup> pari a 3.000 unità per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

In quest'ultimo contingente (3.000 unità), possono essere ricompresi anche lavoratori di nazionalità diversa da quelle sopraindicate e che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti. Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall'art.24 del T.U. immigrazione e dall'art.38, co.2, del regolamento di attuazione, un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, indipendentemente dall'appartenenza alle nazionalità abilitate dal DPCM.

Trascorsi 90 giorni, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, queste potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

<sup>1</sup> Articolo 1 co.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014

# GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Infine, il Decreto prevede l'ammissione in Italia, a titolo di anticipazione della quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2014, per motivi di lavoro subordinato, 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, come definiti dall'accordo di Sede tra il nostro Governo della Repubblica Italiana ed il Bureau International del Expositions dell'11 luglio 2012, ratificato con la legge 14 gennaio 2013, n.3.

Vediamo ora, operativamente, le modalità di presentazione delle istanze e la relativa modulistica messa a disposizione per le domande di ingresso.

## Presentazione dell'istanza

Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod. C-stag) possono essere presentate, a partire dalle ore 8.00 di giovedì 10 aprile 2014 (giorno successivo alla pubblicazione del decreto del 12 marzo 2014 sulla Gazzetta Ufficiale) e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre, esclusivamente con le modalità telematiche previste dall'applicativo del Ministero dell'Interno e disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp>.

Per procedere all'invio della domanda di presentazione delle istanze con il modello C-Stag, il datore di lavoro dovrà, qualora non avesse già provveduto, registrarsi attraverso la compilazione di un modulo web e l'inserimento delle seguenti informazioni personali:

- cognome;
- nome;
- indirizzo e-mail;
- data di nascita;
- password.

Dopo aver completato la procedura di registrazione, con l'invio del relativo form, il sistema provvede a inviare automaticamente un'e-mail di attivazione all'indirizzo fornito.

È sempre possibile visualizzare la lista delle domande inserite attraverso un'apposita sezione del sito all'interno della propria area personale, denominata "Domande". Nella pagina sono presenti una maschera per ricercare domande specifiche e una "Tabella" riportante tutte le domande gestite ovvero aventi le caratteristiche impostate nella maschera di ricerca. Inoltre, è possibile visualizzare lo stato della domanda durante tutto il suo *iter* procedurale.

## Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande avverrà secondo le mo-

dalità previste dalle disposizioni impartite agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, alle Questure ed alle Direzioni Territoriali del Lavoro.

In particolare, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente, il sistema di gestione dei procedimenti, rispettando l'ordine cronologico di presentazione, consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività dei lavoratori.

Le competenti Direzioni del Lavoro, nell'ambito dell'istruttoria relativa alle domande, al fine di rilasciare il prescritto parere, dovranno valutare con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all'assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.

Il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per l'Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro adempie anche agli obblighi relativi alla comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego (COT), che verrà trasmessa automaticamente ai Servizi competenti secondo la prevista pluriefficacia della comunicazione.

Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all'assunzione del lavoratore stagionale, purché con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.

La richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate. Per quanto riguarda la sussistenza del requisito reddituale per i datori di lavoro che svolgono l'attività di imprenditori agricoli, sarà possibile ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali, ad esempio, i dati risultanti dalla dichiarazione Iva, considerando il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap, rendendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debita-

mente documentati dagli organismi erogatori. Infine, la circolare congiunta richiama la procedura del c.d. silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, con l'automatico accoglimento delle domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari, decorsi i 20 giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione delle stesse, anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni territoriali del Lavoro. In questi casi non è prevista l'emissione del nulla osta.

## Ripartizione delle quote di ingresso

Il Ministero del Lavoro, con la [circolare del 9 aprile 2014](#), ha proceduto ad una prima ripartizione delle quote di ingresso a livello territoriale, pari a 10.650 quote di ingresso per lavoro stagionale e 800 quote per richiesta di nullaosta al lavoro stagionale pluriennale.

La distribuzione è stata operata tenendo conto del fabbisogno di manodopera stagionale scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Direzioni territoriali del lavoro e le organizzazioni sindacali, nonché sulla base dei contratti di soggiorno sottoscritti nel 2013.

Da quest'anno, allo scopo di snellire le procedure relative alle richieste di lavoro stagionale pluriennale è stata prevista una graduatoria dedicata all'interno del sistema SPI, a cui corrisponde una quota riservata nel sistema SILEN. Le Direzioni del lavoro potranno, con queste nuove modalità, individuare tempestivamente le domande pluriennali e provvedere ai controlli sulla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti ai fini del parere di competenza da trasmettere agli Sportelli Unici, tramite il sistema SPI. A questa quota riservata si potrà attingere anche nelle ipotesi di procedura del silenzio assenso per le richieste di pluriennale avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli stranieri già autorizzati l'anno precedente a prestare lavoro stagionale.

Le Direzioni territoriali del lavoro, al fine di far fronte alle richieste presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, potranno a loro volta richiedere le quote, eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, direttamente alla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro.

## Protocolli di intesa

Le associazioni di categoria<sup>2</sup>, firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri del Lavoro e dell'Interno e quelle che vorranno aderirvi, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro loro iscritti. Nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare ai Prefetti le richieste di adesione, come definite dall'allegato 2 della circolare congiunta e qui in fondo riportato. Restano validi gli accreditamenti rilasciati negli anni precedenti.

Concludendo, rispetto agli ultimi due Decreti, si evidenzia come vi sia stata una notevole riduzione delle quote previste (anno 2012: 35.000 quote; anno 2013: 30.000 quote), ciò, probabilmente, in considerazione del notevole divario, evidenziato in fase di monitoraggio effettuato dal Ministero del Lavoro, tra la quota complessivamente autorizzata e la sua effettiva utilizzazione.

## Modifiche al TU sull'immigrazione

In Attuazione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, il legislatore italiano ha pubblicato, sulla G.U. n.68 del 22 marzo 2014, il [D.Lgs. n.40 del 4 marzo 2014](#), contenente modifiche in materia di immigrazione.

La prima modifica attiene al nome del documento che verrà rilasciato ai soggetti che eserciteranno un'attività lavorativa in Italia. Infatti, dal 6 aprile 2014 (data di vigenza del D.Lgs. n.40/14) si chiamerà "permesso unico di lavoro"<sup>3</sup>.

Questa modifica non si applicherà ai seguenti soggetti:

- per gli stranieri soggiornanti di lungo periodo (art.9);
- per gli stranieri titolari di Carta blu UE (art.9-ter);
- per i lavoratori stagionali (art.24);
- per gli stranieri con rapporti di lavoro autonomo (art.26);
- per gli stranieri con rapporti di lavoro previsti dall'art.27, co.1, lett.a), g), h), i) e r);

<sup>2</sup> art.38 del D.P.R. n.394/99

<sup>3</sup> Vedi art.5, co.8.1, D.Lgs. n.286/98, come introdotto dal decreto legislativo n.40/14.

# GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
  2. lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
  3. lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
  4. persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
- agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  - agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'art.2, co.1,

lettera a), del D.Lgs. n.251/07, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

- agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.

La seconda modifica apportata dal decreto legislativo attiene ai tempi per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno, dal 6 aprile 2014, verrà rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni (e non più venti giorni) dalla data in cui è stata presentata la domanda, sempre che sussistano i requisiti e le condizioni previste dal TU sull'immigrazione. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero potrà legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere notificata anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi.

Inoltre, sempre in materia di termini, lo Sportello unico per l'immigrazione avrà a disposizione sessanta giorni (e non più quaranta giorni) dalla presentazione della richiesta, per rilasciare il nulla osta al lavoro subordinato.

Ultima modifica riguarda le istanze di nulla osta che dovranno essere esaminate nei limiti numerici stabiliti dai flussi annuali. Le istanze eccedenti tali limiti non potranno essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite dal decreto flussi.